



Settembre 2017

La Riforma del Terzo Settore

Il 3 agosto, pochi giorni prima delle ferie, è entrato in vigore il D.Lgs 117/2017 anche denominato Riforma del Terzo Settore.

Cosa cambia con questo Decreto? Quasi tutto per il non profit, ma con molti distinguo, ambivalenze, eccezioni, sospensioni e lacune.

Innanzitutto bisogna tener presente che, prima che questa Legge sostituisca l'attuale impianto normativo, dovranno essere redatti ed approvati 31 Decreti Ministeriali (a cui sicuramente si aggiungeranno innumerevoli Circolari e Risoluzioni interpretative) e servirà il nulla osta dell'Unione Europea per l'introduzione dei nuovi regimi fiscali previsti che sostituiranno o si affiancheranno agli attuali.

La nuova normativa cancella le ONLUS e crea gli ETS o Enti del terzo Settore nel quale dovranno confluire certi enti come le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, mentre potranno confluire altri enti come le associazioni culturali.

Tutto il mondo dello Sport è escluso dalla Riforma, salvo che i futuri Decreti non stabiliscano diversamente, quindi le regole per le ASD e le SSD rimarranno invariate al 99%, a meno che anche esse decidano di diventare ETS, ma questa opzione potrebbe non essere conveniente.

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

La Riforma prevede un primo rilevante spartiacque, precisando che al momento solo per alcuni enti (Onlus, ODV, APS) sarà obbligatorio adottare la riforma, mentre le ASD, i sindacati, le associazioni politiche, datoriali e professionali ne sono escluse e le altre possono scegliere se adottare la Riforma in base a cosa reputeranno sarà meglio per la loro realtà.

Questo spartiacque è l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, chiamato anche RUNTS.

Con l'iscrizione nel Registro, che difficilmente vedrà la luce prima del 2019, l'ente potrà godere di tutte le nuove agevolazioni previste dalla nuova normativa, ma dovrà sottostare ai nuovi e rigidi vincoli amministrativi e contabili nonché ai nuovi controlli ed agli adempimenti di trasparenza e pubblicità.

Tali regole ad esempio prevedono la tenuta di precisi libri sociali e contabili, la redazione del bilancio secondo regole predefinite ed il suo deposito presso il registro, la necessità della nomina di un organo di controllo e revisione oltre certi limiti, la pubblicazione sul sito dell'ente dei compensi erogati a qualsiasi associato ecc.

L'iscrizione al RUNTS da un lato permetterà di usufruire di agevolazioni, ma dall'altro prevede la comunicazione di molte informazioni facendo sì che diventi una sorta di Registro delle imprese del Terzo Settore.

In questo numero

- 1 La Riforma del Terzo Settore
- 1 Registro Unico Terzo Settore
- 2 Il diritto di voto nelle assemblee
- 2 Contributi Pubblici
- 3 Speciale – Sport e Riforma
- 4 Spesometro primo semestre
- 4 Rimborsi a forfait vietati
- 4 Prossime scadenze

*Il Registro Unico
Nazionale non entrerà
in vigore prima del 2019*

Il diritto di voto dei membri del Direttivo nelle Assemblee dei Soci

La Riforma, nonostante tutte le pecche e le problematiche, ha un forte aspetto positivo ossia per la prima volta vengono codificati quasi tutti gli aspetti della gestione dell'ente. Tra i vari temi affrontati vi sono i diritti di voto in sede di Assemblea Soci.

L'Art. 25 stabilisce in dettaglio quali sono le competenze inderogabili dell'Assemblea, mentre nulla stabilisce in merito all'attribuzione di un compenso ai membri del Direttivo che vengono quindi considerati legittimi, salvo diversamente previsto da Statuto e Atto Costitutivo, quando autorizzato dall'Assemblea.

Gli amministratori hanno diritto di voto?

Inoltre **nelle deliberazioni di approvazione del Rendiconto ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Direttivo non hanno diritto di voto.**

Questo divieto, finalizzato ad evitare conflitti di interesse in relazione alla redazione ed approvazione del rendiconto, è già presente da diversi anni in dottrina e viene confermato dalle nuove disposizioni alle quali continua quindi ad applicarsi l'art 2475 ter del Codice Civile.

Questo divieto pone di frequente dei problemi nelle associazioni di minori dimensioni nelle quali spesso un gran numero di soci sono membri del Direttivo, che vedono una scarsa presenza di altri soci non membri del Consiglio alle assemblee di approvazione del rendiconto.

Vi è da ultimo da aggiungere che in rare circostanze, in caso di verifica, viene contestato il voto espresso in conflitto di interessi dai membri del Direttivo. Questa possibilità è invece più frequente in caso di dissidio tra i soci che sfocia in cause civili, ma anche in questa situazione si tratta di casi molto sporadici.

Contributi pubblici? Nuovo adempimento

Senza alcuna anticipazione la Legge annuale sulla concorrenza (Legge 124/2017) ha appena introdotto un nuovo adempimento per tutte le associazioni.

I commi 125 – 129 dell'articolo 1 prevedono che **a decorrere dal 2018 tutte le associazioni, le Onlus e le fondazioni che ricevono contributi pubblici o intrattengono rapporti economici a qualsiasi titolo per importi superiori a 10.000€ annui** con l'Amministrazione Pubblica, amministrazioni locali o con società partecipate dall'Amministrazione Pubblica **entro il 28 febbraio** di ogni anno **devono pubblicare sul proprio sito internet le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti** e qualsiasi vantaggio economico di qualunque genere ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni.

In caso di mancata pubblicazione di tali informazioni, entro i tre mesi successivi, tutte le somme erogate verranno recuperate dalle associazioni che ne hanno avuto diritto.

Ciò obbliga gli enti a dotarsi di un sito internet ed a pubblicare con precisione sia tempistica sia importi di ogni somma percepita superati i primi 10.000€ di contributo.

Un nuovo adempimento di cui non si sentiva la mancanza.

La Legge 124/2017 introduce un nuovo obbligo

Speciale – Sport e Riforma del Terzo Settore

Prima di addentrarci nell'analisi della Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) occorre effettuare una panoramica dei soggetti coinvolti e di come questi soggetti possono o devono adottare la nuova normativa che, se da un lato prevede qualche incentivo, dall'altro aumenta in modo esponenziale costi, adempimenti e burocrazia.

Bisogna ricordare che oltre al D.Lgs 117 sono stati approvati anche il D.lgs. 111 "Disciplina dell'istituto del 5x1000" ed il D.Lgs. 112 "Revisione della disciplina in materia di Impresa Sociale".

Ne consegue che le Associazioni Sportive possono diventare Enti del terzo Settore, mentre le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) possono diventare solo Imprese Sociali.

Gli Enti del terzo settore tipizzati sono:

- Organizzazioni di Volontariato
- Associazioni di promozione Sociale
- Società di mutuo soccorso
- Le associazioni, le fondazioni costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.


Questi ultimi enti devono svolgere una delle 26 attività di interesse generale elencate, tra le quali troviamo "Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche".

Il Codice del terzo Settore non tipizza espressamente le ASD come invece accade per le APS ad esempio, ma le colloca nell'ultima categoria residuale. Ciò porta ad una prima affermazione: **una ASD o un'associazione culturale non è obbligata a diventare un Ente del Terzo Settore** e quindi non sarà obbligata, salvo che per sua scelta esplicita, ad adottare la nuova normativa.

Il medesimo discorso vale anche per le Società Sportive Dilettantistiche, infatti il Decreto 112 indica che "Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, incluse quelle costituite nelle forme di cui al Libro V del CC, che esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale senza scopo di lucro."

Non è necessariamente un male che ASD e SSD, così come le associazioni culturali, non siano obbligate ad adottare la Riforma poiché le penalizzazioni previste per Onlus, APS ed ODV sembrano di gran lunga compromettere i ben pochi vantaggi che il Decreto contiene.

I primi Decreti Ministeriali potrebbero arrivare nelle prossime settimane, ma la Riforma dovrebbe essere completata non prima del 2020; in questo periodo transitorio come ci si dovrà comportare? Quale normativa adottare? Attendiamo istruzioni dai Ministeri in merito.



Spesometro Primo Semestre 2017

L'invio dei dati e delle fatture del primo semestre, novità del 2017, sta per giungere a scadenza.

Tutte le Associazioni titolari di Partita IVA, sia in regime 398 che in regime semplificato, devono inviare il c.d. Spesometro relativo alle fatture emesse nel corso del primo semestre 2017.

Le Associazioni in regime semplificato devono trasmettere l'elenco sia delle fatture emesse che di quelle ricevute da gennaio a giugno, mentre gli enti che hanno optato per la 398 trasmettono solo l'elenco delle fatture emesse indicando i dati riportati nelle stesse: oggetto della prestazione, imponibile, dati dell'acquirente e così via.

La sanzione per ogni fattura non segnalata è di 2€ fino ad un massimo di 1.000€ a trimestre

Rimborsi forfettari vietati per i volontari

Il D.Lgs. 117/2017 dedica alla figura del Volontario il Titolo III della Riforma.

Oltre alla definizione di "Volontario" la norma stabilisce che egli dovrà risultare iscritto nel Registro Unico Nazionale, dovrà essere beneficiario di un'apposita assicurazione stipulata dall'associazione contro gli infortuni e le malattie connesse all'attività di volontario, nonché per responsabilità civile nei confronti dei terzi.

Inoltre si precisa che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro con l'ente di cui il soggetto è socio e nel quale presta la propria opera di volontariato.

Ne consegue che possono essere rimborsate esclusivamente le spese sostenute e documentate per l'attività prestata. Ne consegue che qualsiasi rimborso spese a forfait, come nel caso delle trasferte, verranno assoggettate ad imposizione fiscale.

Prossime scadenze

Aggiornamento Registro 398 IVA 15 settembre

Spesometro Primo Semestre 28 settembre

Invio Dichiarazione Ires, Irap

e Modello 770 30 ottobre

AGOSTO 2017

l	m	m	g	v	s	d
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

SETTEMBRE 2017

l	m	m	g	v	s	d
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

OTTOBRE 2017

l	m	m	g	v	s	d
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					